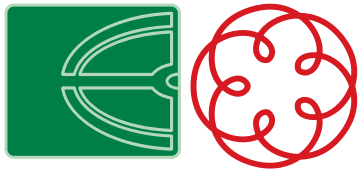

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova

Bilancio e fiscalità delle Holding
25 Gennaio 2022

Giovanni Amendola

Feder Holding

Sommario

- Esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni: come individuarlo
- Le voci di bilancio da considerare ai fini del calcolo della prevalenza: casi pratici e questioni aperte
- Regime fiscale IRES ed IRAP: sintesi
- Super Ace
- Aspetti Iva sulle Holding

Genesi della nuova normativa
Finalità

Recepire nell'ordinamento tributario la riforma dei soggetti operanti nel settore finanziario iniziata con il **D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141** e conclusa con l'emanazione del **D.lgs. 18 agosto 2015 n. 136** (che ha **abrogato il D.lgs. n. 87/1992**) recante l'attuazione della Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati e alle relazioni delle banche e di altri istituti finanziari (**Relazione illustrativa del D.lgs. n. 142/2018**)

Genesi della nuova normativa
Le tappe della riforma del settore

La riforma avviata nel 2010 individua tre categorie di imprese:

i. i **soggetti** autorizzati ad erogare **finanziamenti nei confronti del pubblico** iscritti nell'apposito albo dell'art 106 TUB, sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché le **società capogruppo di gruppi bancari** di cui all'art. 59 comma 1 lett. b e bis del TUB così come richiamate dall'art. 2 del d.l. n. 38 del 2005;

ii. i **confidi** di cui all'art. 112 del TUB e gli **operatori del microcredito** di cui all'art. 111 TUB, sottoposti al controllo di organismi di categoria e alla vigilanza della Banca d'Italia;

iii. "*altri soggetti quali le holding di partecipazione finanziaria, gli intermediari finanziari che non operano nei confronti del pubblico e altri operatori finanziari (ad esempio le merchant banks)* ***che non sono iscritti in alcun albo o elenco e non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo***" (Relazione illustrativa al D.lgs. n. 136 del 2015)

Genesi della nuova normativa
Le tappe della riforma del settore

Il DM n. 53/2015

- Definisce quali sono le attività di concessione di finanziamenti soggette a vigilanza (art. 2)
- Esercizio nei confronti del pubblico (art. 3)
- **Non** configurano **operatività nei confronti del pubblico**:

- ❑ **Tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza** (ad eccezione dell'acquisto crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo)
- ❑ L'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo
- ❑ L'attività di rilascio garanzie quando anche uno solo faccia parte del gruppo
- ❑ Le finanziarie di marca
- ❑ I finanziamenti concessi dal datore di lavoro, o società del gruppo, esclusivamente a propri dipendenti
- ❑ Le attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate ad essere liquidate una volta conclusa l'operazione

Genesi della nuova normativa
Le tappe della riforma del settore

Le nuove regole contabili

- ✓ i soggetti sub i) redigono il bilancio secondo i principi IAS/IFRS;
- ✓ che i soggetti sub ii) redigono il bilancio secondo la disciplina dello stesso D.lgs. n. 136 del 2015
- ✓ **i soggetti sub iii), in quanto estranei al perimetro degli intermediari finanziari redigono il bilancio in base alle regole ordinarie previste dal codice civile e dal D.lgs.. n. 127 del 1991 e successive modificazioni (D.lgs. 139/2015) o possono facoltativamente adottare i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS**

Genesi della nuova normativa
Sintesi

- Ricrea una corrispondenza tra normativa civilistica e normativa fiscale
- Introduce una definizione di intermediario finanziario valida ai fini IRES e IRAP per risolvere le incertezze interpretative a seguito della modifica civilistica-contabile della disciplina degli IF
- Adegua le norme fiscali all'abrogazione del D.lgs. n. 87/1992
- Modifica delle norme tributarie richiamando provvedimenti di natura bilancistica non più in vigore

Art. 162.bis TUIR

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:

a) intermediari finanziari:

1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;

2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);

b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;

c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati:

1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;

2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7 ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

Art. 162.bis TUIR

- 2. **Ai fini del comma 1**, l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.

- 3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.

.

La nuova definizione di intermediari finanziari Art. 162 *bis* TUIR

Lettera A)

Intermediari finanziari

1. *intermediari IFRS* (art. 2, c. 1, lett. c) D.lgs. n. 38/2005) **e** soggetti **con stabile organizzazione** nello Stato aventi le medesime caratteristiche (**lett. a) n. 1**);

2. *confidi ex 112-bis TUB*

3. *operatori microcredito ex 111 TUB*

4. *società che esercitano in via **esclusiva o prevalente** attività di assunzione di partecipazioni* negli intermediari non IFRS

→ *Intermediari finanziari con bilancio industriale*

Lettera B)

Società di partecipazione finanziaria (holding finanziarie)

*i soggetti che esercitano in via **esclusiva o prevalente*** l'attività di *assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari*

La nuova definizione di intermediari finanziari Art. 162 *bis* TUIR

Lettera C)

Società di partecipazione non finanziaria e assimilate

1. *i soggetti che esercitano in via **esclusiva o prevalente*** l'attività di *assunzione di partecipazioni* in soggetti diversi dagli «intermediari finanziari» (**holding industriali**)

1. *i soggetti che pur svolgendo oggettivamente un'attività finanziaria come definita dall'art. 2 del D.M. n. 53/2015* non la svolgono nei confronti del pubblico (soggetti **assimilati alle società di partecipazionenon finanziaria**) (es. **società captive** di gruppo industriale)

«*La creazione di 2 categorie parallele B e C ha funzioni ricognitive ed è volta ad individuare un insieme di soggetti in modo speculare rispetto alla categoria di cui alla lettera c) – società di partecipazione non finanziaria e assimilati- nell'ottica di rendere l'articolato **in maniera flessibile** anche eventualmente a fronte di future modifiche normative di natura fiscale*»
Relazione illustrativa

La nuova definizione di intermediari finanziari Art. 162 *bis* TUIR

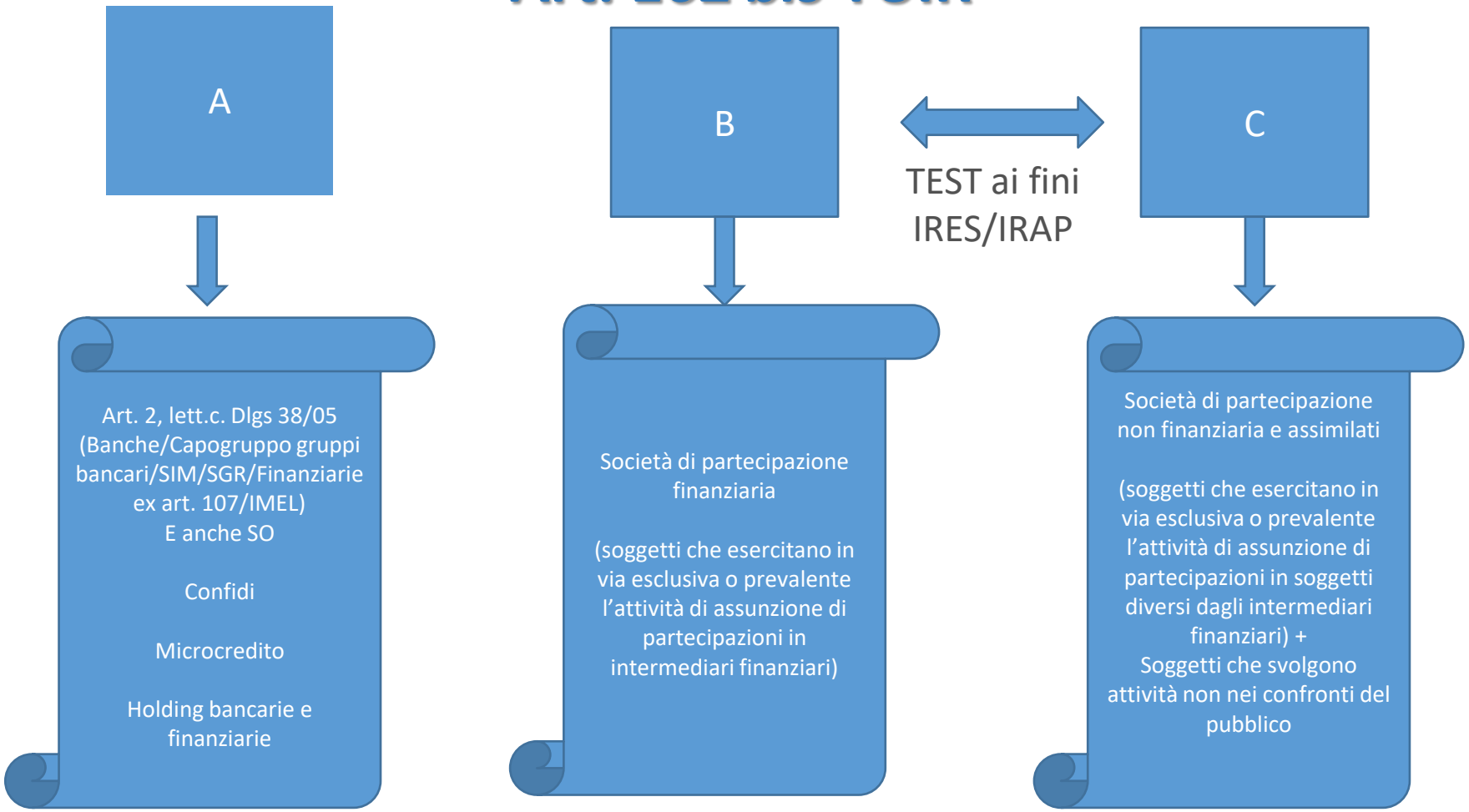

La nuova definizione di intermediari finanziari

Art. 162 *bis* TUIR

«Quand'anche le holding bancarie e finanziarie non dovessero rispettare il requisito patrimoniale di cui al comma 2 per essere definite società di partecipazione finanziaria, si qualificherebbero, comunque, ai fini fiscali, intermediari finanziari in quanto classificabili, per definizione, nelle categorie individuate ai nr. 1) e 4) della lett. a) del comma 1 dell'articolo 162-bis TUIR»

Relazione illustrativa finale

In tal caso la natura della partecipazione finanziaria detenuta la classifica ai fini IRES ed IRAP come intermediario finanziario e quindi automaticamente soggetto all'anagrafe dei rapporti

I principi guida per orientarci

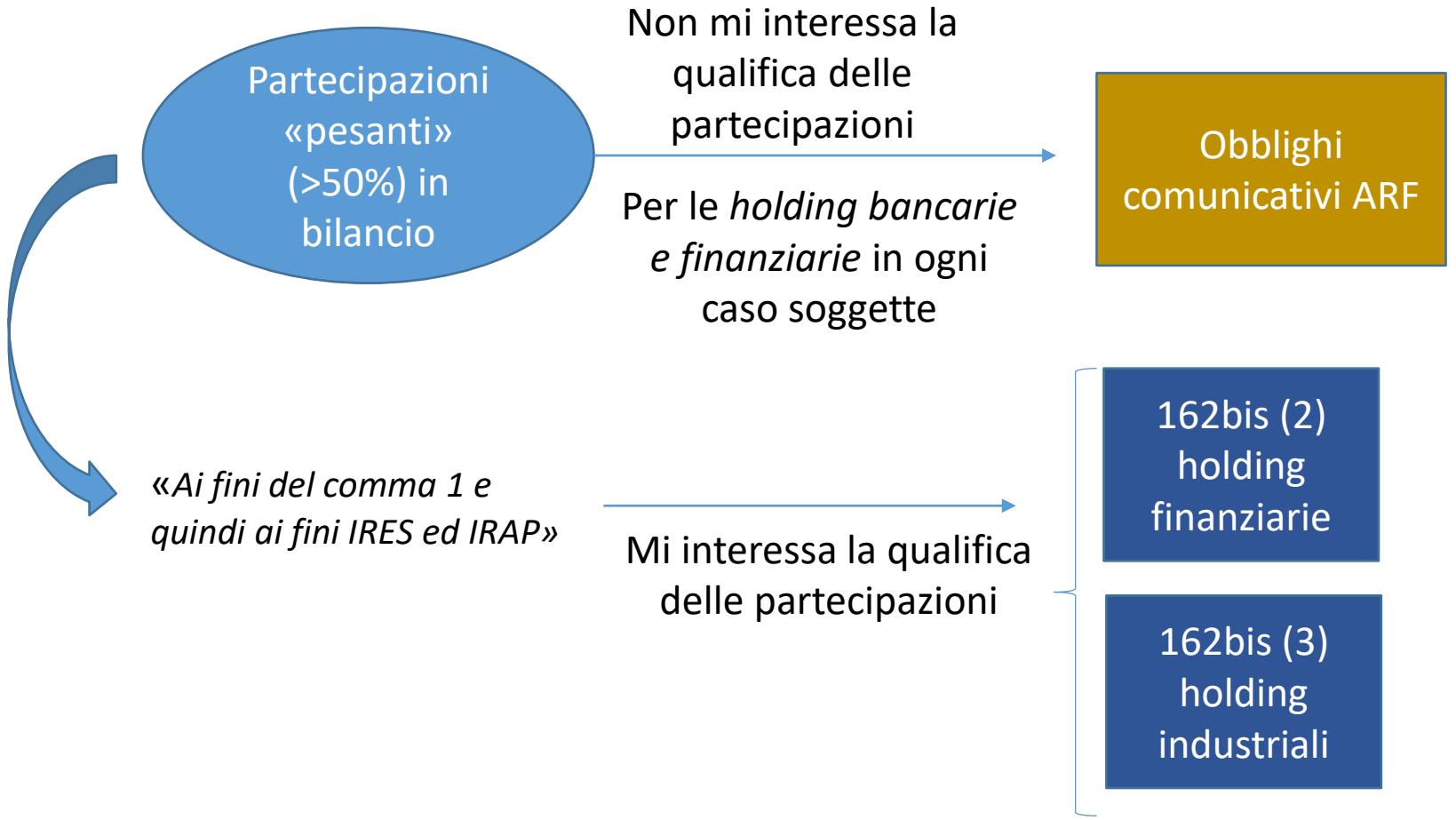

Esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni - Art. 162 *bis* TUIR

Partecipazione in Intermediari Finanziari

Ammontare complessivo delle partecipazioni in I.F.
+
Altri elementi patrimoniali intercorrenti con detti I.F.
+
Impegni ad erogare fondi
+
Garanzie rilasciate

50%

Totale Attivo Patrimoniale (compresi impegni a erogare fondi e garanzie rilasciate)

in base ai dati del **bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso**

Esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni - Art. 162 *bis* TUIR

Partecipazione in soggetti diversi dagli Intermediari Finanziari

Ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti non I.F.

+

Altri elementi patrimoniali intercorrenti con detti I.F.

50%

Totale Attivo Patrimoniale (compresi impegni a erogare fondi e garanzie rilasciate)

in base ai dati del **bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso**

Considerazioni

- Ai fini del calcolo della prevalenza si ritiene debbano considerarsi tutte le partecipazioni detenute (immobilizzate o in attivo circolante) – interpretazione letterale
- Interpretazione logico-sistematica: le partecipazioni sulle quali è possibile svolgere strategia di holding, quindi quelle iscritte nelle immobilizzazioni
- Il test deve individuare gli elementi patrimoniali collegati con la partecipazione (forza attrattiva della partecipazione)
- Differenza di elementi di calcolo tra holding finanziarie e holding industriali (necessaria modifica normativa – Int. Parlamentare n. 5-01951 del 17.4.2019)
- Si fa riferimento al bilancio approvato e non semplicemente chiuso ed il momento di approvazione del bilancio (prima dell'invio della dichiarazione dei redditi) è quello che determina temporalmente la sussistenza o meno dei requisiti

Punti di analisi

- Si ritiene non dovrebbe essere inclusa la liquidità e gli investimenti in titoli facilmente negoziabili, relativa alla liquidità eccedente del gruppo

- Da analizzare i «*time deposit intercompany*», contratti con i quali le eccedenze di diponibilità liquide delle partecipate sono depositate temporaneamente presso altre società del gruppo. Seppure il depositante ha diritto legale di chiedere la restituzione delle somme, in un'ottica di gruppo questo diritto potrebbe essere superato celando un sostanziale contratto di finanziamento

- Non dovrebbero essere inclusi i crediti da rapporti di tesoreria accentrata sotto forma di *zero balance cash pooling*, non essendo considerate operazioni di finanziamento ma conto corrente per la gestione accentrata della tesoreria di gruppo (Circolare Ade n. 21/2015). Si verifica infatti azzeramento giornaliero dei saldi attivi e passivi sul conto accentrato, senza obbligo di restituzione delle somme trasferite e con maturazione degli interessi solo su tale cono. La posizione crea difformità tra quello che serve per il test e quello che si deve comunicare ma ciò si verifica anche per altre fattispecie

- Non i crediti derivanti dalla locazione finanziaria (leasing)

Risposta ad interpello n. 40 del 13/1/2021

Soggetto che ha richiesto interpello:

- Detenzione di **partecipazioni**, incrementati attraverso investimenti effettuati in parte con mezzi propri (aumento di capitale con accantonamento a riserva degli utili dell'esercizio) ed in parte con aumento di debito
- Analisi sulla base del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso

1. Chiarimenti circa la base informativa su cui fare il test («*in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo bilancio chiuso*»)

2. Natura della Holding che ha «*attivo investito per oltre il 50% in partecipazioni, anche se nessuna delle 2 tipologie è di per se superiore al 50% dell'attivo*» - componente partecipativa eterogenea

Attivo 1000
Partecipazioni 600 (60%)
Partecipazioni industriali 400 (40%)
Partecipazioni finanziarie 200 (20%)

Giovanni Amendola

Risposta ad interpello n. 40 del 13/1/2021

Risposta Agenzia:

Quesito 1: il momento del test «d*eve essere operato al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi*» **che quindi è il momento in cui fare l'analisi**. Quindi al 2.12.2019, al momento di presentare la dichiarazione, si fa riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato chiuso (quindi 2018). Quindi nei casi ordinari si fa riferimento ai dati dell'esercizio precedente

Quesito 2: individuazione di 2 fasi di analisi:

- Il soggetto è una Holding ? Soggetta alle comunicazioni all'ARF ? Risposta affermativa perché «*l'attività di assunzione di partecipazioni è prevalente in quanto gli elementi sono superiori al 50% all'attivo*» - **assets test**

- Holding industriale o finanziaria ? Analisi comparativa tra i 2 comparti «*poiché l'ammontare delle partecipazioni detenute in soggetti industriali è superiore a quello delle partecipazioni detenute in soggetti finanziari*» il soggetto è holding industriale per l'applicazione delle regole fiscali

Risposta ad interpello n. 40 del 13/1/2021

Osservazioni

Stretta interpretazione sul termine partecipazioni: non emergono chiare indicazioni circa l'elemento partecipazione (quotate ?).

Secondo OIC 21 (Partecipazioni) può essere iscritta nell'attivo immobilizzato o circolante a seconda della destinazione della partecipazione

«*Da iscriversi nell'attivo immobilizzato se esiste volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo*»
«*Sarà classificata nell'attivo immobilizzato se l'impresa prevede di venderla dopo un arco temporale non inferiore a 12 mesi*»

Risposta ad interpello n. 266 del 19/4/2021

Soggetto che ha richiesto interpello:

- Vendita di una holding ad un fondo di private equity
- Collocazione della liquidità conseguente in una NewCo con oggetto sociale assunzione e gestione di partecipazioni. NewCo costituita proprio per ragione di gestione di tale liquidità
- L'attività di gestione del portafoglio finanziario è attività esclusiva e non nei confronti del pubblico
- Investimento portafoglio finanziario tramite banche con conferimento mandato e senza nessun legame di controllo o collegamento con emittenti strumenti finanziari
- Il gestore dei titoli sceglie la tipologia e la dimensione degli investimenti che risultano sempre di dimensioni ridotte
- Detenzione titoli e strumenti finanziari al solo scopo di impiego di liquidità

1. Chiarimenti circa la nozione di intermediario ex art. 162-bis («*nessuna prevalenza di attivo in partecipazioni*»)
2. Onere comunicativo ARF e FATCA/CRS
3. Trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari
4. Aliquota IRAP applicabile
5. Applicazione art. 24 DL n. 34/2020 (mancato versamento saldo Irap 2019 e 1° acconto 2020

Risposta ad interpello n. 266 del 19/4/2021

Punto 1: si rifà alle regole dell'interpello n. 40/2021 – «*le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi non rientrano nel test (identificabili in quanto rilevate nell'attivo circolante)*» – «*vi rientrano quelle che, acquisite come immobilizzazioni finanziarie, sono state successivamente collocate nel circolante in attesa di realizzo*»

Punto 2: soggetto riveste qualifica operatore finanziario (secondo Direttiva MIFID 2) – Obbligo di comunicare Pec al REI con codice 16 – Non ci sono rapporti finanziari con soggetti terzi oggetto di comunicazione – Per obbligo FATCA/CRS analisi se è entità di investimento (analisi negativa)

Punto 3: i proventi derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari sono assoggettati alle regole previste per i soggetti diversi da quelli ex art. 162-bis

Punto 4: no aliquota IRAP maggiorata

Punto 5: applicabilità della norma prevista dal Decreto Rilancio

Risposta ad interpello n. 363 del 24/5/2021

Soggetto che ha richiesto interpello:

- Attività principale: assunzione diretta o indiretta di partecipazioni
- Oggetto sociale: assunzione partecipazione, concessione finanziamenti, coordinamento tecnico e amministrativo delle società partecipate
- Vendita di quote di partecipazione e finanza ottenuta dalla cessione investita in mercati finanziari
- Composizione attivo: impiego di eccedenze liquidità tramite istituti bancari e investimento diretto in fondi – percentuale minoritaria di investimenti in partecipazioni
- 64% riferita a pura gestione di liquidità (attività di *trading)* senza mandato ad operare per conto terzi
- Presenza di finanziamenti attivi vs società partecipata (2% del totale investimenti finanziari)
- Presenza di debiti bancari da cui attingere finanza per investimenti finanziari

1. Chiarimenti circa la nozione di intermediario ex art. 162-bis («*nessuna prevalenza di attivo in partecipazioni*»)
2. Onere comunicativo ARF e FATCA/CRS
3. Trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari («presa diretta dal bilancio»)
4. Aliquota IRAP applicabile
5. Applicazione art. 24 DL n. 34/2020 (mancato versamento saldo Irap 2019 e 1° acconto 2020

Risposta ad interpello n. 363 del 24/5/2021

Punto 1: si rifà alle regole dell'interpello n. 40/2021 – «*un soggetto la cui attività consiste nella gestione di un portafoglio finanziario al solo scopo di impiego della liquidità, non per conto terzi, cioè con patrimonio proprio*» - «*le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi non rientrano tra quelle soggette a test di prevalenza (quelle nel circolante)*»

«vi rientrano le partecipazioni che, acquisite come immobilizzazioni finanziarie, sono state successivamente collocate nel circolante in attesa di realizzo»

Punto 2: soggetto riveste qualifica operatore finanziario (secondo Direttiva MIFID 2) – Obbligo di comunicare Pec al REI con codice 16 – Non ci sono rapporti finanziari con soggetti terzi oggetto di comunicazione – Per obbligo FATCA/CRS analisi se è entità di investimento (analisi negativa)

Punto 3: i proventi derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari sono assoggettati alle regole previste per i soggetti diversi da quelli ex art. 162-bis

Punto 4: no aliquota IRAP maggiorata

Punto 5: applicabilità della norma prevista dal Decreto Rilancio

Qualche caso pratico

- Totale attivo patrimoniale 10.000

- B.II. Immobilizzazioni materiali 4.000
- B.III.1 Partecipazioni industriali 4.000
- B.III.2 Crediti finanziari vs controllate 1.500
- C. IV Disponibilità liquide 500

- ❑ Voce patrimoniale decisiva per il test ARF
- ❑ Suscettibile di variazione di anno in anno in base alla disponibilità finanziaria

Qualche caso pratico

- Totale attivo patrimoniale 8.000
- B.II. Immobilizzazioni materiali 2.000
- B.III.1 Partecipazione industriale (A) 300
  Partecipazione finanziaria (B) 200
  Partecipazione finanziaria (C) 150
- B.III.2 Crediti finanziari vs partecipate 4.550
- C. IV Disponibilità liquide 800

- ❑ Voce patrimoniale decisiva per il test ARF
- ❑ Suscettibile di variazione di anno in anno in base alla disponibilità finanziaria

Qualche caso pratico

- Totale attivo patrimoniale 15.000

- B.II. Im. Materiali (Fabbricati) 7.000
- B.III.1 Partecipazioni industriali 6.000
- C.II.2 Crediti commerciali
  (per affitti a partecipate) 1.700
- C. IV Disponibilità liquide 300

❑ Voce patrimoniale decisiva per il test ARF
❑ Trattasi di voce commerciale da non considerare (Int. Par. 17.4.2019)

Qualche caso pratico

- Totale attivo patrimoniale 10.000

- B.II. Immobilizzazioni materiali 3.000
- B.III.1 Partecipazioni industriali 4.000
- C.II.2 Crediti commerciali (royalties va partecipate) 1.500
- C. III Altre partecipazioni e titoli 1.500

- ❑ Voci patrimoniali decisive per il test ARF
- ❑ Suscettibili di variazione di anno in anno in base alla disponibilità finanziaria

PREVISIONI FISCALI
E PRINCIPALI RIPRESE FISCALI AI FINI IRES

Giacomo D'Angelo

Feder Holding

Holding finanziarie vs industriali

DISPOSIZIONE INTERESSATA	INTERMEDIARI FINANZIARI	HOLDING INDUSTRIALI E SOGGETTI ASSIMILATI
Interessi passivi (art. 96, co. 5, Tuir – art. 96, co. 12, Tuir nella nuova versione)	Non opera il meccanismo di deduzione forfettaria (30% ROL)	Opera il meccanismo di deduzione forfettaria (30% ROL), come per le imprese industriali
Svalutazione e perdite su crediti (art. 106 Tuir)	Integralmente deducibili nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio le svalutazioni e le PSC verso la clientela e le PSC derivanti da cessione a titolo oneroso	Sono soggetti ai limiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106 Tuir, al pari delle imprese industriali e commerciali
Partecipazioni acquisite nell'ambito del recupero di crediti vs imprese in difficoltà (art. 113 Tuir)	Facoltà di optare per la non applicazione del regime PEX	Non è consentito optare per la non applicazione del regime PEX, al pari delle imprese industriali e commerciali
Magg.ne IRES 3,5% (Art. 1, co. 65, L. 208/2015)	Si applica	Non si applica
Base imponibile e aliquota IRAP (artt. 6 e 16, co. 1-bis, D.Lgs. n. 446/1997)	Si determina in base alle regole di cui all'art. 6, co. 1-8, D.Lgs. n. 446/1997, in stretta derivazione dai bilanci previsti per gli I.F. dalla Circ. Banca d'Italia n. 262/2005	Si determina in base all'art. 6, co. 9, D.Lgs. n. 446/1997, con le stesse regole delle imprese industriali, ma aggiungendo la differenza tra interessi attivi e interessi passivi (questi ultimi nei limiti del 96%)
	Aliquota 4,65% (più eventuali maggiorazioni delle Regioni)	Aliquota 4,65% (più eventuali maggiorazioni delle Regioni)
Obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria (art. 10, co. 10, D.Lgs. n. 141/2010)	Soggette all'adempimento le holding finanziarie	Sono soggette all'adempimento le sole holding industriali

Principali riprese fiscali IRES

SOCIETÀ DI CAPITALI 2021

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RF
Determinazione del reddito di impresa

Mod. N.

	RF1	Codice attività [1]		ISA cause di esclusione [2]		
	RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)				,00
	RF3	Opzioni IAS [1]		Rimanenze [2]	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale [3]	
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE				,00
	RF5	B) PERDITA				,00
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI	Ammortamenti [1] ,00	Altre rettifiche [2] ,00	Accantonamenti [3] ,00	[4] ,00
Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio			[1] ,00	[2] ,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)				,00
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici				,00
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività				,00
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10				,00
	RF12	Ricavi non annotati			ISA [1] ,00	[2] ,00
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)				,00
	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)				,00
	RF15	Interessi passivi indeducibili			[1] ,00	[2] ,00
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)				,00
	RF17	Oneri di utilità sociale		Erogazioni liberali	[1] ,00	[2] ,00
	RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR				,00
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili			[1] ,00	[2] ,00
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti				,00

Principali riprese fiscali IRES

ALFA SRL 31/12/2019

Quadro RF

	Utile ante imposte		
	Imposte	€	-
RF4/5	Utile o perdita	€	-
RF15	Interessi passivi indeducibili		
RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili		
RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti		
RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		
RF31	Altre variazioni in aumento		
	Tobin tax		
	TOTALE DELLE VARAZIONI IN AUMENTO		
RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti		
RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)		
RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)		
RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata		
	TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	**€**	**-**
	REDDITO LORDO	**€**	**-**
	Erogazioni liberali	€	-
	REDDITO NETTO	**€**	**-**

Feder Holding

LA DETERMINAZIONE DELL'ACE

Giacomo D'Angelo

ACE Holding

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

RS113

1 Incrementi del capitale proprio	2 Decrementi del capitale proprio	3 Riduzioni	4 Differenza	5 Patrimonio netto
,00	,00	,00	,00	,00

6 Minor importo	1,3%	7 Rendimento	8 Codice fiscale
,00		,00	

9 Rendimento attribuito	10 Eccedenza pregressa	(di cui)	11 Eccedenza non attribuibile
,00	,00		,00

12 Rendimenti totali	13 Eccedenza trasformata in credito IRAP	14 Eccedenza riportabile	15 Codice Stato estero
,00	,00	,00	

RS114 Maggiorazione società di comodo

1 Eccedenza pregressa	2 Rendimenti totali	3 Eccedenza riportabile
,00	,00	,00

Addizionali

4 Eccedenza pregressa	5 Rendimenti totali	5A Eccedenza trasformata in credito IRAP	6 Eccedenza riportabile
,00	,00	,00	,00

RS115

1 Interpello

Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017

2 Conferimenti art. 10, co. 2	3 Conferimenti col. 2 sterilizzati	4 Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	5 Corrispettivi col. 4 sterilizzati
,00	,00	,00	,00

6 Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	7 Corrispettivi col. 6 sterilizzati	8 Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	9 Incrementi col. 8 sterilizzati
,00	,00	,00	,00

10 Conferimenti art. 10, co. 4	11 Conferimenti col. 10 sterilizzati
,00	,00

ACE Holding

ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

INCREMENTI		
Conferimenti in denaro (compresi gli apporti dei soci senza obbligo di restituzione)	rilevano a partire dalla data del versamento	
Utili che vengono trattenuti in azienda tramite l'accantonamento a riserva	rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve si sono formate	
TOTALE INCREMENTI		**€ -**
DECREMENTI		
Distribuzioni riserve ai soci e utilizzi capitale con rimborso ai soci	rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificate	
Conferimenti in denaro a favore di società controllate o "sorelle"		
Acquisti di partecipazioni in società controllate del gruppo	rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati	
acquisi di aziende o rami di aziende		
conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti "paradisiaci"		
incremento crediti da finanziamento società del gruppo	unica posta "contabile" da valutare di anno in anno	
Incremento consistenza titoli		€ -
TOTALE DECREMENTI		**€ -**
LIMITE: Patrimonio netto al 31/5/2020	-	
Incremento		€ -
% 2019	**1,30%**	
Rendimento nozionale		**-**

Feder Holding

ACE Holding

1) La deduzione può arrivare ad annullare il reddito imponibile
2) La parte eventualmente eccedente del rendimento nozionale si aggiunge all'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

È possibile trasformare l'eccedenza annuale di ACE in credito IRAP

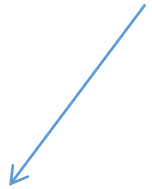

ACE	€	2.201.268,07
% TRASFORMAZIONE		24%
CREDITO IRAP	€	528.304,34
RATE	€	105.660,87

Risposta interpello 956-911 del 2020

Tematica: sterilizzazione titoli

Secondo l'Agenzia delle Entrate le *mechant bank* sono tenute a ridurre la propria base ACE in virtù dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, così come previsto dall'art. 1 comma 6-bis del DL 201/2011.

Art. 5, comma 3, del DM 3 agosto 2017: la riduzione coinvolge i soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione K della classificazione ATECO, "ad eccezione delle holding non finanziarie".

Relazione al DM: sono assimilabili alle holding non finanziarie (soggetti "colpiti" dalla misura) tutti i soggetti che svolgono attività che non configurano operatività nei confronti del pubblico.

Sterilizzazione per Holding finanziarie

LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO

Giacomo D'Angelo

Società di comodo e holding

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up ☐

Impegno allo scioglimento ☐

RS116 Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari	
1	2	3	4	5	6	7	8	

	Valore medio	Percentuale	Valore dell'esercizio	Percentuale
RS117 Titoli e crediti	1 ,00	2%	4 ,00	1,50%
RS118 Immobili ed altri beni	,00	6%	,00	4,75%
RS119 Immobili A/10	,00	5%	,00	4%
RS120 Immobili abitativi	,00	4%	,00	3%
RS121 Altre immobilizzazioni	,00	1,5%	,00	12%
RS122 Beni piccoli comuni	,00	1%	,00	0,9%

	Ricavi presunti	Ricavi effettivi		Reddito presunto
RS123 Totale	2 ,00	3 ,00		5 ,00

	Agevolazioni	Variazioni in aumento	
RS124	1 ,00	2 ,00	3 ,00
RS125 Reddito imponibile minimo			,00

Società di comodo e holding

"test di operatività " →: confronto tra
1) ricavi minimi presunti; e 2) ricavi effettivi.
Se 1>2 la società si considera non operativa.

Ricavi minimi presunti:

Percentuali	Tipologia di beni
2%	Partecipazioni, titoli e crediti finanziari
6%	Immobili ed altri beni
5%	Immobili A/10
4%	Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti
1%	Immobili ubicati nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti
15%	Altre immobilizzazioni

Media triennale e ragguaglio annuale

Società di comodo e holding

Partecipazioni e crediti finanziari che generano **ricavi presunti al 2%:**

1. le azioni, le quote di srl, gli strumenti finanziari assimilati, le obbligazioni e gli altri titoli;
2. le quote di partecipazione in società di persone;
3. i crediti (esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari; i crediti di natura commerciale devono essere computati nel solo caso in cui, per le anomale previsioni contrattuali, possano essere ricondotti a veri e propri negozi di finanziamento).

La percentuale del 2% si applica anche alle partecipazioni che fruiscono del regime di **participation exemption** di cui all'**art. 87** del TUIR, anche se generano plusvalenze esenti (circ. Agenzia delle Entrate 4.5.2007 n. **25**, § 3.2.1).

Le partecipazioni e i crediti finanziari rilevano ai fini della disciplina in esame sia che siano iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, sia che siano iscritti tra l'attivo circolante (circ. Agenzia delle Entrate **25/2007**, § 3.2.1).

Società di comodo e holding

Ricavi effettivi :

1. A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni);
2. A.2 (variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti);
3. A.3 (variazione dei lavori in corso su ordinazione);
4. A.5 (altri ricavi o proventi).
5. B.11 (variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci);
6. voci C.15 e C.16 del Conto economico (ad eccezione di quelli derivanti da attività non rilevanti, quali i crediti per rimborsi di imposte).

Media triennale

Adeguamento ai parametri o agli ISA

Non si considerano ricavi effettivi quelli che derivano dall'adeguamento ai parametri o agli studi di settore, in quanto di natura extracontabile (circ. Agenzia delle Entrate 4.5.2007 n. 25, § 3.5).

Società di comodo e holding

Lo status di società di comodo (per insufficienza di ricavi o per perdita strutturale) determina, ai fini delle imposte dirette:

1) l'imputazione del **reddito minimo**; e
2) limitazioni all'utilizzo delle perdite fiscali.

Credito IVA

Sul reddito minimo si applica la maggiorazione IRES del 10,5%.

Reddito minimo:

Percentuali	Valore dei beni dell'esercizio
1,5%	Azioni o quote di partecipazione in società di capitali e di persone, strumenti finanziari, obbligazioni e altri titoli, comprese quelle immobilizzate, aumentato dei valori dei crediti da operazioni di finanziamento
4,75%	Immobilizzazioni costituite da beni immobili e navi, anche in leasing
4%	Immobilizzazioni classificate nella categoria catastale A/10 (immobili ad uso ufficio)
3%	Immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti
0,9%	Immobili (di qualunque natura) situati in un Comune con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti
12%	Altre immobilizzazioni, anche in leasing

Valore rilevati nell'esercizio

Feder Holding

Feder Holding

Società di comodo e holding

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA
(art. 2 co. 36-decies e 36-undecies del DL 138/2011):

Riscontro di:
1. un quinquennio in perdita fiscale; o
2. quattro periodi in perdita fiscale e uno al di sotto del reddito minimo.

Per il periodo di imposta 200 "solare", una società è in perdita sistematica se:
1. i periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 risultano in perdita fiscale,
2. ovvero quattro dei sopraindicati periodi sono in perdita e il rimanente presenta un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Società di comodo e holding

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE E IN PERDITA SISTEMATICA

Cause di esclusione	Descrizione
Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali (codice 1)	•ad esempio (circ. Agenzia delle Entrate 4.5.2007 n. 25, § 2): le società finanziarie di cui all'art. 106 del DLgs. 385/93
Soggetti nel primo periodo d'imposta (codice 2)	Non vi rientrano le società neocostituite risultanti da operazioni di fusione o scissione e trasformazione (circ. Agenzia delle Entrate 4.5.2007 n. 25, § 2).
Società in amministrazione controllata o straordinaria (codice 3)	-
Società quotate, controllanti di quotate e controllate da quotate (codice 4)	•L'esclusione opera (circ. Agenzia delle Entrate 4.5.2007 n. 25, § 2):anche se la quotazione avviene in un mercato regolamentato estero; •anche se la società quotata (controllata o controllante) non è fiscalmente residente in Italia; •in tutti i casi di controllo ex art. 2359 c.c., incluso il controllo in virtù di particolari vincoli contrattuali.
Società esercenti pubblici servizi di trasporto (codice 5)	-
Società con almeno 50 soci (codice 6)	Il requisito deve sussistere per la maggior parte del periodo d'imposta (circ. Agenzia delle Entrate 14.2.2008 n. 9, § 2.1).

Società di comodo e holding

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE E IN PERDITA SISTEMATICA

Cause di esclusione	Descrizione
Società con almeno 10 dipendenti nei due esercizi precedenti (codice 7)	•il numero minimo non deve essere soddisfatto nel solo biennio precedente ma anche nel periodo d'imposta in cui si valuta l'operatività della società (circ. 14.2.2008 n. 9, § 2.2); •il numero minimo deve sussistere per tutti i giorni compresi nell'arco temporale oggetto di osservazione; •tra i dipendenti rientrano i lavoratori subordinati (a tempo determinato o indeterminato); ne sono invece esclusi gli assimilati ai lavoratori dipendenti.
Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo (codice 8)	-
Società con valore della produzione superiore all'attivo patrimoniale (codice 9)	
Società partecipate da enti pubblici (codice 10)	Il requisito deve sussistere per la maggior parte del periodo d'imposta (circ. Agenzia delle Entrate 14.2.2008 n. 9, § 2.5).
Conseguimento del livello di affidabilità fiscale in base agli ISA (codice 11)	raggiungimento del livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 per il 2019, in base al provv. n. 183037/2020
Società consortili (codice 12)	-

Società di comodo e holding

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE

Cause di disapplicazione (società non operative)	Descrizione
Società assoggettate a procedure concorsuali (codice 2)	Causa da verificarsi nei periodi d'imposta precedenti l'inizio delle procedure i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime (provv. 14.2.2008).
Società sottoposte a sequestro penale o a confisca (codice 3)	Causa da verificarsi con riferimento al periodo d'imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario, nonché ai successivi periodi d'imposta in cui permane l'amministrazione giudiziaria.
Società con immobili locati a enti pubblici (codice 4)	La causa di **disapplicazione ha natura parziale**, in quanto consente solo di non considerare nel calcolo dei c.d. "ricavi minimi presunti" gli immobili concessi in locazione a enti pubblici o locati a canone vincolato.
Società holding (codice 5)	**Natura parziale della disapplicazione** La disapplicazione è soltanto parziale e comporta l'esclusione, delle partecipazioni in società considerate non di comodo, dal calcolo dei ricavi minimi presunti nell'ambito del test di operatività. Qualora la società capogruppo escluda il valore delle proprie partecipazioni (o di alcune di esse) dal test di operatività, essa non deve tenere conto dei relativi dividendi e delle relative plusvalenze (circ. Agenzia delle Entrate 14.2.2008 n. 9, § 6). Inoltre, non sono produttivi di ricavi minimi presunti i finanziamenti erogati alla società partecipata, se quest'ultima supera il test di operatività (cfr. DRE Lombardia n. 904-1007/14).

Società di comodo e holding

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE

Cause di disapplicazione (società non operative)	Descrizione
Società che hanno ottenuto la disapplicazione con interpello (codice 6 o 7)	La disapplicazione opera limitatamente alle circostanze oggettive.
Società agricole (codice 8)	La disapplicazione dovrebbe essere totale, risultando irrilevante il criterio adottato per la determinazione del reddito (in base ai costi e ricavi ovvero catastale).
Eventi calamitosi (codice 9)	**Parte della dottrina ritiene che rientrino in questa casistica i periodi d'imposta interessati dall'emergenza Coronavirus.** **La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e a quello successivo.** **La disapplicazione dovrebbe essere totale.**
Impegno alla cancellazione dal Registro delle imprese (codice 99)	•Si tratta dell'impegno assunto in dichiarazioni precedenti. Qualora, invece, l'impegno venga assunto nella dichiarazione stessa occorre invece barrare la casella "Impegno allo scioglimento" posta a fianco del prospetto stesso. **Periodi d'imposta esclusi** Lla disapplicazione della disciplina delle società non operative riguarda (Art.. 1 co. 1 lett. a) del provv. 14.2.2008): •il periodo d'imposta in corso alla data di assunzione dell'impegno alla cancellazione; •il periodo d'imposta precedente; •il periodo d'imposta successivo; •l'unico periodo d'imposta che comprende l'intero periodo di liquidazione nei casi di cui all'art. 182 co. 2 e 3 del TUIR (casi in cui la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio). •Mancato rispetto dell'impegno assunto → il regime ordinario è ripristinato per tutti i periodi di imposta (circ. AgE 14.2.2008 n. 9, § 6).

Società di comodo e holding

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

Le cause di disapplicazione devono essere verificate in uno qualsiasi dei periodi d'imposta appartenenti al quinquennio chiuso in perdita (provv. Agenzia delle Entrate 11.6.2012).

Con riferimento al periodo d'imposta 2020, la società è esclusa in modo automatico dalla disciplina della società in perdita sistematica se, alternativamente:

1. nel 2020 può far valere una delle cause di esclusione previste dall'**art. 30** co. 1 n. 1 - 6-sexies della L. 724/94;
2. in uno dei periodi d'imposta del quinquennio 2015-2019 ricade in almeno una delle cause di disapplicazione previste dal provv. Agenzia delle Entrate **11.6.2012**.

Società di comodo e holding

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

Cause di disapplicazione (società in perdita sistematica)	Descrizione
Società in procedure concorsuali (codice 2)	
Società soggette a sequestro penale o a confisca (codice 3)	
Società holding (codice 4)	•Possono disapplicare la disciplina le società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a:società considerate non in perdita sistematica; e anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione Si prenda il caso di una società capogruppo in perdita fiscale nel quinquennio 2015-2019; la stessa non è di comodo per il 2020 se tutte le partecipate non sono di comodo per il 2020 in quanto alternativamente presentino: •una causa di esclusione (da verificare nel 2020); •una causa di disapplicazione (da verificare nel quinquennio precedente); •un interpello positivo. Se, invece, due delle partecipate (B e C) sono operative e la rimanente (D) è in perdita sistematica, la capogruppo non è soggetta alla disciplina delle società di comodo solo se il proprio valore deriva in via prevalente dalle partecipate B e C; diversamente, se il valore della capogruppo (A) deriva in prevalenza da D, la capogruppo stessa risulta soggetta alla disciplina. **Natura totale della disapplicazione** La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni ed ha natura totale (circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2013 n. 1, § 7.1); se il valore della holding deriva prevalentemente da società in perdita sistematica la holding risulta in perdita sistematica e non può escludere dal calcolo del reddito minimo il valore delle partecipazioni "operative".

Società di comodo e holding

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

Cause di disapplicazione (società in perdita sistematica)	Descrizione
Società che hanno ottenuto la disapplicazione in periodi d'imposta precedenti (codice 5 o 6)	In base al tenore letterale del provv. 11.6.2012, è necessario che la precedente istanza sia finalizzata alla disapplicazione della normativa sulle società in perdita sistematica; pertanto, non è possibile invocare la causa di disapplicazione a fronte di una risposta positiva ad interpello relativo alla disapplicazione della disciplina delle società non operative.
Margine operativo lordo positivo (codice 7)	Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell'art. 2425 c.c. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B).
Eventi calamitosi (codice 8)	Si ritiene che rientrino in questa casistica i periodi d'imposta interessati dall'emergenza Coronavirus. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e a quello successivo.
Proventi detassati, anche a fronte di agevolazioni (codice 9)	Tale causa di disapplicazione opera anche nel caso in cui la perdita derivi da variazioni in diminuzione derivanti dal frazionamento delle plusvalenze (ris. Agenzia delle Entrate 16.10.2013 n. 68). Se una società risulta in perdita fiscale nel 2014, 2015, 2016 e 2017, e continua a rimanervi nel 2018 in quanto ha frazionato una plusvalenza (ad esempio, plusvalenza iscritta in bilancio per 100, con variazione in diminuzione di 80 per il rinvio della tassazione dei 4/5 nei periodi d'imposta successivi, perdita fiscale dichiarata di 70), essa disapplica la disciplina in commento, in quanto senza la variazione in diminuzione il reddito sarebbe stato positivo (nell'esempio pari a 10).

Società di comodo e holding

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

Cause di disapplicazione (società in perdita sistematica)	Descrizione
Società che esercitano esclusivamente attività agricola (codice 10)	-
Congruità e coerenza rispetto agli studi di settore ovvero elevata affidabilità rispetto agli ISA (codice 11)	Per il periodo d'imposta 2019, la sussistenza della causa di disapplicazione va verificata nel quinquennio 2014-2018. In particolare, occorre verificare, per gli anni dal 2014 al 2017, la congruità e coerenza rispetto agli studi di settore, e per l'anno 2018 il congruo livello di affidabilità fiscale rispetto agli ISA (pari a 9 in base a quanto previsto dal provv. n. 126200/2019).
Società che si trovano nel primo periodo d'imposta (codice 12)	In considerazione di tale causa, il primo anno in cui la società può essere considerata di comodo risulta il settimo anno dalla data di costituzione (circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6, § 14.1). Pertanto, ad esempio, considerando il periodo d'imposta 2019: •non risulta di comodo la società costituita nel 2014 (o negli anni successivi); •risulta di comodo la società costituita nel 2013 (o negli anni precedenti), qualora in perdita (o con quattro periodi in perdita e uno al di sotto del reddito minimo) per il quinquennio successivo (2014-2018).
Impegno alla cancellazione dal Registro delle imprese (codice 99)	L'esimente in esame può porre alcune problematiche alla luce del principio generale in base al quale le cause di disapplicazione devono essere verificate in almeno uno dei cinque periodi d'imposta in perdita. In dottrina è stato proposto di applicare la norma come per le società non operative.

L'IRAP DELLE HOLDING

Giacomo D'Angelo

Feder Holding

L'IRAP delle holding

IRAP 2021

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

Agenzia Entrate

QUADRO IC
SOCIETÀ DI CAPITALI

		Codice identificativo del soggetto	
		ISA: ulteriori componenti positivi	,00
Sez. I Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
	IC5	Altri ricavi e proventi	
	IC6	**Totale componenti positivi**	
	IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
	IC8	Costi per servizi	,00
	IC9	Costi per il godimento di beni di terzi	,00
	IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	,00
	IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	,00

QUADRO IC

TABELLA CODICI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI PASSIVI

CODICE	SOGGETTO PASSIVO	CODICE	SOGGETTO PASSIVO
01	Imprese industriali e commerciali (art. 5)	07	Società di partecipazione non finanziaria e assimilati (art. 6, comma 9)
02	Società cooperative edilizie e confidi	08	Imprese di assicurazione (art. 7)
03	Intermediari finanziari (art. 6, comma 1)	09	Società sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro
04	Società di intermediazione mobiliare (art. 6, comma 2) e gli intermediari, diversi dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 6, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento	10	SIIQ o SIINQ
05	Società di gestione di fondi comuni di investimento (art. 6, comma 3)	11	Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi (art. 6, comma 7)
06	Società di investimento a capitale variabile e società di investimento a capitale fisso (art. 6, comma 4)		

Feder Holding

L'IRAP delle holding

Società di partecipazione non finanziaria ("vecchie" holding industriali) - art. 6 co. 9 del DLgs. 446/97

Le società in esame determinano la base imponibile IRAP aggiungendo al valore della produzione, determinato secondo le disposizioni proprie delle società di capitali (ex **art. 5** e **11** del DLgs. 446/97), la differenza tra:

1. gli interessi attivi e i proventi assimilati (IC15);
2. gli interessi passivi e gli oneri assimilati (IC16).

Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare (in pratica, sono indeducibili nella misura del 4%).

Sez. I Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
	IC5	Altri ricavi e proventi
	IC6	**Totale componenti positivi**
	IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
	IC8	Costi per servizi
	IC9	Costi per il godimento di beni di terzi
	IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
	IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
	IC12	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
	IC13	Oneri diversi di gestione
	IC14	**Totale componenti negativi**

+

Sez. II Intermediari finanziari e altri soggetti finanziari	IC15	Interessi attivi e proventi assimilati
	IC16	Interessi passivi e oneri assimilati
	IC17	**Margine di interesse**
	IC18	Commissioni attive

Feder Holding

L'IRAP delle holding

Società di partecipazione non finanziaria ("vecchie" holding industriali) - art. 6 co. 9 del DLgs. 446/97

- **Oneri assimilati agli interessi passivi (circ. Agenzia delle Entrate 21.4.2009 n. 19, § 2.2)**
- Sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie
- Commissioni passive su finanziamenti e per fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi
- Altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso
- Oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, sempreché la causa di tali contratti rivesta natura finanziaria

Rilevano anche gli Interest Rate Swap (IRS) stipulati a copertura dei flussi di cassa (interessi) derivanti da finanziamenti passivi a tasso variabile (ris. AgE 22.6.2010 n. 56)

L'IRAP delle holding

Società di partecipazione non finanziaria ("vecchie" holding industriali) - art. 6 co. 9 del DLgs. 446/97

Non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP dei soggetti in esame:

1. i profitti e le perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie non immobilizzate (ivi incluse le partecipazioni);
2. le relative rivalutazioni e svalutazioni.

Pertanto, non rilevano:

1. né le plusvalenze (minusvalenze) derivanti dalla cessione o dalla valutazione delle partecipazioni;
2. né i proventi da partecipazioni (dividendi);
3. né i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo.

MA …

Istanza di interpello n. 121 del 24 aprile 2020 e

Istanza di interpello n. 323 dell'8 settembre 2020

L'IRAP delle holding

Società di partecipazione finanziaria - art. 6, comma 1-8 del DLgs. 446/97

Le holding di partecipazione in intermediari finanziari sono incluse nel novero degli intermediari finanziari.

La relativa base imponibile deve quindi essere determinata secondo i criteri propri di tali soggetti

Sez. II Intermediari finanziari e altri soggetti finanziari	IC15	Interessi attivi e proventi assimilati	,00
	IC16	Interessi passivi e oneri assimilati	,00
	IC17	**Margine di interesse**	,00
	IC18	Commissioni attive	,00
	IC19	Commissioni passive	,00
	IC20	**Commissioni nette**	,00
	IC21	Dividendi e proventi simili	,00
	IC22	Risultato netto dell'attività di negoziazione	,00
	IC23	Risultato netto dell'attività di copertura	,00
	IC24	Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie e di passività finanziarie	,00
	IC25	Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al *fair value*	,00
	IC26	**Margine di intermediazione**	,00
	IC27	Dividendi	,00
	IC28	Ammortamento dei beni materiali e immateriali	,00
	IC29	Altre spese amministrative	,00

50% DEI DIVIDENDI

RICLASSIFICAZIONE
COSTI PROMISCUI (AMMORTAMENTI AD «USO FUNZIONALE» E SPESE AMMINISTRATIVE)?

L'IRAP delle holding

Società di partecipazione finanziaria - art. 6, comma 1-8 del DLgs. 446/97

art. 6, co. 1-8, D.Lgs. n. 446/1997

Per gli intermediari finanziari (2), salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:

a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;

b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;

c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento;

c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo (3).

Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al dllgs 30.12.92, n. 50

		contabilità	% di rilevanza	importo in dichiarazione
IC15	interessi attivi e i proventi assimilati (voce 10 CE)	€ -	100%	€ -
IC16	interessi passivi e gli oneri assimilati (voce 20 CE)	€ -	100%	€ -
IC17	differenza IC15-IC16	€ -	100%	€ -
IC18	commissioni attive (voce 40 CE)	€ -	100%	€ -
IC19	commissioni passive (voce 50 CE)	€ -	100%	€ -
IC20	differenza IC18-IC19	€ -	100%	€ -
IC21	dividendi e proventi simili (voce 70 CE)	€ -	100%	€ -
IC22	risultato netto dell'attività di negoziazione (voce 80 CE)	€ -	100%	€ -
IC23	risultato netto dell'attività di copertura (voce 90 CE)	€ -	100%	€ -
IC24	utili (o perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie e passività finanziarie (voce 100 CE)	€ -	100%	€ -
IC25	risultato netto attività e passività finanziarie al fair value (voce 110 CE)	€ -	100%	€ -
IC26	margine di intermediazione (voce 120 CE)	€ -	100%	€ -
IC27	50% dei dividendi	€ -	50%	€ -
IC28	90 per cento degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale;	€ -	90%	€ -
IC29	90 per cento delle altre spese amministrative	€ -	90%	€ -
IC30	rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti,	€ -	100%	€ -
		€		€ -

RIPRESE AUMENTO /DIMINUZIONE E DEDUZIONI

Feder Holding

Grazie per l'attenzione !!

Giovanni Amendola - Giacomo D'Angelo
Dottori Commercialisti/Revisori Contabili
info@federholding.it